

**ALLEGATO A**

**TARIFFA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE**

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

**SPESE DI AVVIO**

Le **spese di avvio** sono dovute per **un importo di €. 40,00 + Iva (€. 48,80)** da ciascuna parte.

**TABELLA "A"  
SPESE DI MEDIAZIONE**

	VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE	TOTALE (IVA inc. 22%)
1	FINO A EURO 1.000	€. 65,00	€. 79,30
2	DA EURO 1.001 A EURO 5.000	€. 130,00	€. 158,60
3	DA EURO 5.001 A EURO 10.000	€. 240,00	€. 292,80
4	DA EURO 10.001 A EURO 25.000	€. 360,00	€. 439,20
5	DA EURO 25.001 A EURO 50.000	€. 600,00	€. 732,00
6	DA EURO 50.001 A EURO 250.000	€. 1.000,00	€. 1.220,00
7	DA EURO 250.001 A EURO 500.000	€. 2.000,00	€. 2.440,00
8	DA EURO 500.001 A EURO 2.500.000	€. 3.800,00	€. 4.636,00
9	DA EURO 2.500.001 A EURO 5.000.000	€. 5.200,00	€. 6.344,00
10	OLTRE EURO 5.000.000	€. 9.200,00	€. 11.224,00

**TABELLA "B"**  
**SPESE DI MEDIAZIONE**  
**NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, D.GLS. 28/2010**

per le quali è prevista la condizione di procedibilità  
(*MEDIAZIONE "OBBLIGATORIA"*)

Riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e di 1/2 per i restanti ex art. 16, comma 4, lett. d), D.M. 180/2010

	VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE	TOTALE (IVA inc. 22%)
1	FINO A EURO 1.000	€. 43,34	€. 52,88
2	DA EURO 1.001 A EURO 5.000	€. 86,66	€. 105,73
3	DA EURO 5.001 A EURO 10.000	€. 160,00	€. 195,20
4	DA EURO 10.001 A EURO 25.000	€. 240,00	€. 292,80
5	DA EURO 25.001 A EURO 50.000	€. 400,00	€. 488,00
6	DA EURO 50.001 A EURO 250.000	€. 666,66	€. 813,33
7	DA EURO 250.001 A EURO 500.000	€. 1.000,00	€. 1.220,00
8	DA EURO 500.001 A EURO 2.500.000	€. 1.900,00	€. 2.318,00
9	DA EURO 2.500.001 A EURO 5.000.000	€. 2.600,00	€. 3.172,00
10	OLTRE EURO 5.000.000	€. 4.600,00	€. 5.612,00

Le parti che hanno aderito al procedimento sono tenute in solido al pagamento delle indennità.

L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella "A":

- a) sarà aumentato di un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) sarà aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) sarà aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti – come previsto nella tabella "B" -, salva la riduzione prevista dalla seguente lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli innanzi previsti ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);
- e) non sarà dovuto nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro ex art. 17, comma 5-ter,

D.Lgs. 28/2010.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento

Le spese di mediazione sono corrisposte solo a seguito del primo incontro, nel caso in cui le parti intendano proseguire con lo svolgimento della procedura di mediazione ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010, prima dell'inizio del successivo incontro ed in misura non inferiore alla metà.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.